

Dpcm 22 marzo 2020

Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
n. 17

22 marzo 2020

Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Il Dpcm del 22 marzo 2020 sulla chiusura delle attività non essenziali.

È stato approvato nella serata di oggi, 22 marzo 2020, il [Dpcm](#) che intensifica le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili a partire da domani fino al 3 aprile prossimo.

Tali misure, in particolare, prevedono la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non ritenute essenziali ad eccezione di quelle specificate nell'allegato al Dpcm¹.

Per ciò che riguarda le ulteriori misure, segnaliamo in particolare che l'art. 1, co. 1 del Dpcm:

- alla lettera **a)** stabilisce che non sono soggette a sospensione le attività elencate nell'allegato 1 del decreto, individuate attraverso l'apposito codice ATECO (tra le quali è compreso il trasporto marittimo);
- alla lettera **d)** stabilisce che restano "sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1" (così garantendo la prosecuzione delle attività ancillari al trasporto marittimo).

Nella giornata di oggi era circolata in bozza il testo di un Dpcm che aveva destato preoccupazione per il settore marittimo in quanto il dato letterale del decreto, ed in particolare il suo allegato contenente l'elenco dei codici ATECO delle attività non soggette a sospensione, non faceva espresso riferimento ad alcune delle attività ancillari al settore marittimo, come i servizi di riparazione e manutenzione di unità navali e relativi impianti, o quelli di magazzino a supporto dell'attività terminalistica.

Tuttavia, a seguito dell'approvazione del testo definitivo, dette attività ancillari non rientrano tra quelle sospese ma, secondo quanto previsto della precitata lettera **d)** dell'art. 1, co.1 del Dpcm:

- (i)** la prosecuzione dell'attività è subordinata ad una apposita comunicazione al **Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva contenente indicazione delle imprese e delle amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- (ii)** il Prefetto, qualora non ritenga sussistenti le condizioni di funzionalità necessarie, potrà adottare un provvedimento di sospensione dell'attività, ferma restando la legittimità

¹ Vds. art. 1, co. 1, lett. d) del **d.p.c.m. del 22 marzo 2020**.

della prosecuzione dell'attività sulla base della comunicazione fino all'adozione da parte del medesimo dell'eventuale provvedimento di sospensione.

Il testo definitivo del citato D.P.C.M. e del relativo allegato contenente i codici ATECO aggiornati sembra dunque risolutivo nel superare il problema della temuta sospensione di attività funzionali ma necessarie al settore del trasporto marittimo.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale supporto verso le nostre Associate.

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu